

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 957

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MIGONE, SALVI, BENVENUTI, BRATINA,
CIONI e LAURICELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1994

Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 27 giugno 1980

ONOREVOLI SENATORI. - Sono trascorsi oltre tredici anni dal disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, nel quale perirono 77 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. A tutt'oggi non esiste ancora una verità giudiziaria nè in merito alla modalità del disastro, nè sulle sue cause, nè sui responsabili. Vi è dunque una oggettiva responsabilità dello Stato nei confronti dei familiari delle vittime e di tutti i cittadini che rivendicano giustizia. Di tale responsabilità il Parlamento si è reso conto nel momento in cui ha investito una Commissione bicamerale di inchiesta del compito di indagare sui motivi del mancato accertamento della verità. Con questa proposta di legge noi proponiamo

di estendere i benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata anche ai componenti le famiglie di coloro che hanno perso la vita in occasione del disastro aereo di Ustica. Non crediamo che con questa iniziativa si possa saldare il debito dello Stato nei confronti di questi cittadini, nè in alcun modo compensarli della perdita subita. Riteniamo soltanto che essa possa rappresentare una manifestazione di quella solidarietà che essi hanno fino ad oggi scarsamente percepito da parte delle istituzioni. Con tali motivazioni vi invitiamo ad esprimere un largo consenso a questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'elargizione di cui all'articolo 4 e l'opzione di cui all'articolo 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche ai componenti le famiglie di coloro che hanno perso la vita in occasione del disastro aereo occorso il 27 giugno 1980 nella zona di Ustica all'aeromobile DC 9 della società ITAVIA durante il volo di linea Bologna-Palermo.

2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, nonché della determinazione della cumulabilità del beneficio si applicano gli articoli 6, 10, 13 e 16 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Il termine di cui all'articolo 6 della citata legge n. 302 del 1990 è fissato, ai fini della presente legge, in novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12,15 miliardi per l'anno 1994, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

